

FONDI UE PER LE IMPRESE

6 cose da sapere per il controllo e la gestione dei documenti

6.

Informazione e pubblicità

Riferimenti normativi

- *Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (artt. da 115 a 117)*
- *Allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Reg. (UE) 1303/2013*
- *Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014*
- *Decreto Direttoriale MiSE-DGIAI del 6 marzo 2017 (art. 10)*
- *Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020*

Quali sono gli obiettivi delle disposizioni in materia di informazione e comunicazione?

1. Ampliare la platea dei beneficiari potenziali, assicurando accessibilità alle informazioni e massima diffusione delle opportunità di crescita e sviluppo offerte dal sostegno finanziario congiunto dell'Unione e dello Stato membro nell'ambito del Programma Operativo
2. Aumentare la consapevolezza dell'azione dell'Unione Europea e dell'impatto strategico della Politica di coesione per lo Stato membro, valorizzando il ruolo della Comunità e garantendo trasparenza e omogeneità dell'intervento dei Fondi
3. Favorire la creazione di un networking virtuoso che sia funzionale a una partecipazione plurale dei soggetti coinvolti e promuova la condivisione delle "buone pratiche" maturate nell'ambito del Programma.

Chi è tenuto a rispettare gli obblighi?

Il quadro regolamentare della Programmazione 2014-2020 pone degli obblighi, oltre che per i beneficiari finali delle sovvenzioni, anche allo Stato membro e all'Autorità di Gestione del Programma, attribuendo a ciascuna delle controparti responsabilità e competenze concorrenti alle finalità illustrate al punto precedente e definendo gli ambiti di intervento degli organismi coinvolti, le modalità applicative degli strumenti di informazione e pubblicità e le caratteristiche tecniche delle misure comunicative.

Quali sono le responsabilità e gli ambiti di intervento dello Stato membro e dell'Autorità di gestione?

Le nuove norme in materia di informazione e comunicazione, contenute agli articoli 115-117 e nell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stabiliscono che:

"Gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;*
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i Programmi Operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato (**Open Coesione** sito unico nazionale);*
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;*
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni."*

Negli ambiti specifici della trasparenza e della accessibilità delle informazioni, la Commissione introduce una strategia di comunicazione settennale - per la quale non è più necessaria l'approvazione formale della Commissione - la creazione di un sito o portale web unico per tutti i programmi della politica di coesione dell'UE in un determinato Stato membro e la pubblicazione dell'elenco degli interventi, aggiornato con periodicità almeno semestrale, che consentirà di esporre i dati relativi all'attuazione del programma operativo in modo chiaro e dettagliato e facilmente confrontabile.

Il Regolamento definisce inoltre le competenze dell'Autorità di Gestione e dello Stato membro che devono garantire:

- a) l'applicazione delle misure di informazione e comunicazione in linea con la strategia di comunicazione
- b) la massima copertura mediatica delle attività previste, con il ricorso a varie forme di comunicazione

- c) l'organizzazione di attività informative principali per il lancio e la presentazione dei risultati dei programmi o di importanti iniziative annuali di informazione
- d) la visibilità della bandiera dell'UE presso i locali dell'Autorità di gestione
- e) la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle operazioni
- f) la pubblicazione su Internet di esempi di progetti anche in un'altra lingua ufficiale dell'UE ampiamente utilizzata e diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro
- g) la pubblicazione di informazioni aggiornate sull'attuazione del programma e sui risultati ottenuti.

Quali sono gli adempimenti per il beneficiario?

Tutti i beneficiari sono tenuti al corretto e pieno rispetto delle prescrizioni normative nell'ambito delle azioni di informazione e pubblicità, attenendosi a quanto stabilito nell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, facendosi "testimoni" diretti della politica strutturale dell'Unione Europea.

I beneficiari sono tenuti a indicare i riferimenti al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione e riprodurre gli elementi tipici dell'identità visiva che caratterizzano il ciclo di programmazione 2014-20 in tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire informazioni utili su progetti, prodotti, servizi o infrastrutture finanziate nell'ambito del PON IC (per il dettaglio si rimanda al quesito successivo).

I beneficiari, inoltre, sono tenuti a fornire sul proprio sito web, ove esistente, una breve descrizione del progetto che dia risalto alle finalità e ai risultati attesi ed evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

In ultimo, a seconda della tipologia di operazione e dell'entità del finanziamento accordato, devono assolvere a specifici obblighi pubblicitari.

In particolare:

- se il progetto è in esecuzione e consiste nel finanziamento di infrastrutture o operazioni di costruzioni con un sostegno pubblico superiore a 500.000 euro, il beneficiario espone un **cartellone temporaneo** di dimensioni rilevanti
- se il progetto è concluso e consiste nel finanziamento di infrastrutture o operazioni di costruzioni, oppure nell'acquisto di un oggetto fisico con un sostegno pubblico superiore a 500.000 euro, il beneficiario espone entro tre mesi dal completamento una **targa permanente** o un cartellone pubblicitario di dimensioni rilevanti
- se il progetto ha altre caratteristiche, determinate in via residuale rispetto ai punti precedenti (nella fattispecie operazioni di rilevanza finanziaria inferiore o

che non prevedono la realizzazione di un “investimento fisico”, ad esempio i progetti di ricerca/formazione), il beneficiario colloca almeno un **poster** (formato minimo A3) con informazioni sull'intervento che indichino con chiarezza il sostegno finanziario dell'Unione

Data la peculiare finalità che le istituzioni europee hanno inteso perseguire, è opportuno che i beneficiari assicurino il dovuto risalto ai prodotti pubblicitari variamente declinati ai punti precedenti. E' buona prassi che il materiale informativo venga esposto in un luogo appropriato, che sia facilmente visibile al pubblico e preferibilmente, laddove le strutture lo consentano, in prossimità dell'area di accesso all'edificio/impianto ove si realizza il programma di investimento, affinché sia concretamente conseguita la massima efficacia comunicativa.

Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la riduzione del sostegno finanziario?

L'attenzione posta dalle istituzioni europee sul tema della pubblicità delle informazioni e sulla *compliance normativa* degli interventi di comunicazione a tal fine predisposti è legata alla necessità di prevedere nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma delle specifiche procedure di verifica per accertare l'osservanza sia della disciplina comunitaria generale, sia dei dispositivi normativi nazionali.

Qualora all'esito dei controlli effettuati, siano essi di natura amministrativa-documentale o in loco presso il beneficiario, venga riscontrato l'inadempimento degli obblighi informativi e pubblicitari o laddove semplicemente non siano evincibili le modalità attraverso cui il beneficiario ha informato il pubblico circa l'agevolazione ottenuta e la relativa fonte di finanziamento, è prerogativa dell'Ufficio/Autorità responsabile della procedura comminare una riduzione del contributo pubblico all'operazione in misura proporzionale alla natura ed all'entità della trasgressione, nonché alla rilevanza finanziaria del sostegno ricevuto.

Rispetto al precedente ciclo di programmazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato introdotto un adempimento specifico anche per le operazioni per le quali il sostegno pubblico sia inferiore a 500.000 euro, così come esposto al quesito precedente. L'esigenza di un intervento normativo mirato alle operazioni sotto la soglia di rilevanza è maturata proprio sulla scorta delle criticità rilevate a seguito dei controlli effettuati sulle operazioni cofinanziate dal PON Ricerca e Competitività 2007/2013, in quanto l'assenza di un espresso obbligo a carico dei beneficiari - sollevando gli stessi dall'adempimento pubblicitario caratteristico, ovvero l'esposizione della targa informativa - non garantiva un adeguato livello di informazione conforme ai desiderata degli organismi comunitari.

In che modo l'Autorità di gestione supporta i beneficiari nella realizzazione del materiale informativo?

Per guidare i beneficiari nella realizzazione del materiale informativo, in occasione dell'emanazione del Decreto Direttoriale del 6 marzo 2017 l'Autorità di Gestione del programma - Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali - Ministero dello Sviluppo Economico ha redatto un apposito documento "Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione" (consultabile su www.ponic.gov.it sezione Linee Guida Beneficiario) con il quale vengono fornite le specifiche tecniche (dimensioni, materiali e veste grafica) e ogni altro elemento utile per assicurare la conformità normativa degli interventi di informazioni e comunicazione. Nella stessa sezione è inoltre disponibile un applicativo che consente di generare il layout della cartellonistica inserendo opportunamente i dati identificativi relativi al progetto e al beneficiario.